

DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra Stati UE (Bruxelles, 29/05/2000) - Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e norme di adeguamento del codice di procedura penale"

## Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II

RICHIESTE DI FORMA SPECIFICA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

TITOLO III

INTERCETTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

TITOLO IV

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

---

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata "Convenzione".

### Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

### Art. 3

1. Al capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 sono inseriti i seguenti articoli: - Sezione III: richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative

#### Art.31 bis

#### Richiesta di assistenza ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative

1. Nei casi previsti dalla Convenzione, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ovvero i provvedimenti sanzionatori previsti dalle altre disposizioni in materia di illecito amministrativo, contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso dinanzi ad una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale, può domandare al Ministro della giustizia di richiedere alla competente autorità di altro Stato membro dell'Unione europea il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Con la domanda sono trasmessi gli atti del procedimento amministrativo ritenuti essenziali ai fini del compimento degli accertamenti di cui si fa richiesta.

2. Il Ministro della giustizia, salvo che ritenga che il compimento degli atti di cui al comma 1 comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, formula la relativa richiesta.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando la competenza a conoscere gli illeciti appartiene all'autorità giudiziaria. In tale caso si applicano le norme in materia di assistenza giudiziaria.

#### **Art. 31 ter**

#### **Richieste di assistenza di altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative**

1. Quando, nei casi previsti dalla Convenzione, uno Stato membro dell'Unione europea richiede il compimento in Italia di attività di acquisizione di elementi per l'accertamento di illeciti in relazione ad un procedimento promosso per l'irrogazione di sanzioni emanate da autorità amministrative contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso giurisdizionale, il Ministro della giustizia, salvo ritenga che l'accoglimento della richiesta comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, trasmette gli atti, per la diretta evasione della richiesta, al prefetto del luogo in cui devono compiersi le attività richieste ovvero, quando tale luogo non sia individuabile, al prefetto di Roma.

2. Nell'acquisire gli elementi di cui al comma 1, il prefetto provvede avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di settore.

#### **Art. 4**

#### **Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento**

1. L'invio degli atti di un procedimento può avvenire direttamente tramite le competenti autorità. L'invio degli atti può avvenire tramite il Ministero della Giustizia soltanto qualora:

- a) l'indirizzo del destinatario dell'atto è sconosciuto o incerto, oppure
- b) le norme dello Stato richiedente esigono una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta, oppure
- c) non è stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure
- d) lo Stato richiedente ha fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sarà inefficace o inadeguato.

2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento è redatto, quest'ultimo deve essere tradotto nella lingua dello Stato. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto deve essere tradotto in tale lingua.

3. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità che ha emesso l'atto o da altre autorità dello Stato interessato circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto.

#### **Art.5**

#### **Trasmissione delle richieste e procedimento di esecuzione**

1. Nei casi previsti dalla Convenzione, le rogatorie sono direttamente indirizzate all'autorità giudiziaria di cui all'art. 724 c.p.p., che ne invia immediatamente copia al Ministro della giustizia e provvede senza ritardo alla loro esecuzione. Le rogatorie, una volta eseguite, sono restituite

direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il Ministro può sospendere con decreto motivato il corso della rogatoria e richiedere ulteriori informazioni.

2. Nell'esecuzione delle rogatorie si applicano le norme del codice di procedura penale e della presente Convenzione; si osservano le formalità e le procedure espressamente indicate dallo stato membro richiedente purché non in contrasto con i principi dell'ordinamento dello Stato.

3. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si osservano i criteri di cui al comma 1 bis dell'articolo 724 c.p.p..

4. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell'articolo 724 c.p.p..

#### **Art.6**

#### **Scambio spontaneo di informazioni**

1. Le autorità competenti degli Stati membri possono procedere ad uno scambio di informazioni, relative a reati, nonché ad infrazioni amministrative in relazione alle quali è prevista la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale.

2. L'autorità che fornisce le informazioni può imporre condizioni per l'uso di tali informazioni.

### **TITOLO II**

#### **RICHIESTE DI FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

#### **Art.7**

#### **Restituzione di beni sequestrati**

1. Nei casi previsti dalla convenzione, la restituzione dei beni sequestrati è disposta su richiesta dell'autorità giudiziaria straniera.

2. Qualora la richiesta provenga dall'autorità giudiziaria straniera la decisione sulla restituzione è comunicata senza ritardo al Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia dispone che non si dia corso alla restituzione se, trattandosi di beni oggetto di specifica tutela amministrativa, manchi il consenso dell'amministrazione interessata ovvero negli altri casi in cui la restituzione possa pregiudicare interessi dello Stato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 150 d.p.r. 115/2002

#### **Art.8**

#### **Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute**

1. Sulla richiesta di trasferimento temporaneo all'estero a fini di indagine di persone detenute provvede il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro concorda con l'autorità dello Stato estero il trasferimento e le relative modalità. Il trasferimento non può avvenire senza il consenso dell'autorità giudiziaria indicata al comma 3.

3. Nella fase delle indagini preliminari il consenso è prestato dal pubblico ministero e, negli altri casi, dall'autorità giudiziaria individuata a norma dell'articolo 91 disp. att. c.p.p.. Durante l'esecuzione della pena è necessario il consenso del magistrato di sorveglianza competente. E' altresì necessario acquisire il parere delle autorità giudiziarie presso le quali siano pendenti altri procedimenti penali nei quali la persona da trasferire sia indagata o imputata.

4. La richiesta di cui al primo comma deve indicare le modalità e la durata della detenzione all'estero. Salvo che ricorrano i casi indicati negli articoli 132 e 133 c.p.p. per il trasferimento occorre altresì il consenso dell'interessato, anche in relazione alle modalità e alla durata della detenzione all'estero.

5. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del trasferimento è computato nella durata complessiva della custodia cautelare stabilita dall'articolo 303 comma 4 c.p.p.. Si osserva la disposizione dell'articolo 304 comma 4 c.p.p..
6. Del trasferimento viene data comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza.

#### **Art. 9**

#### **Trasferimento temporaneo dall'estero di persone detenute**

1. La richiesta di trasferimento temporaneo di persone detenute all'estero è trasmessa dall'autorità giudiziaria competente al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia concorda con l'autorità dello Stato estero il trasferimento e le relative modalità.
3. Del trasferimento viene data comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza.

#### **Art. 10**

#### **Audizione mediante videoconferenza.**

1. Quando la richiesta ha per oggetto l'audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito, presenti nello Stato, l'autorità giudiziaria la dispone salvo che sia contraria ai principi fondamentali.
2. Si può procedere all'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato solo a condizione che vi consentano.
3. L'autorità giudiziaria e l'autorità dello stato richiedente concordano le modalità pratiche dell'audizione.
4. L'autorità giudiziaria provvede a:
  - . a) notificare l'ora e il luogo dell'audizione;
  - . b) invitare la persona sottoposta a indagini o l'imputato a comparire secondo le forme previste dal codice di procedura penale e ad informarli dei diritti loro riconosciuti dall'ordinamento dello Stato richiedente e da questo comunicati, affinché possano esercitarli in tempo utile;
  - . c) identificare la persona da ascoltare.
5. L'autorità giudiziaria concorda, se del caso, con lo Stato richiedente le misure relative alla protezione della persona da ascoltare e provvede, su richiesta dello Stato richiedente o dell'interessato, a nominargli un interprete.
6. All'audizione è presente l'autorità giudiziaria, se necessario assistita da un interprete, che assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.
7. L'audizione è condotta direttamente dall'autorità dello stato richiedente, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno.
8. La persona sottoposta alle indagini e l'imputato sono assistiti da un difensore presente nel luogo di esecuzione, e devono essere informati dall'autorità giudiziaria e da quella richiedente dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti da entrambi gli ordinamenti. I testimoni e i periti sono

informati della facoltà di astensione eventualmente riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente.

9. Nel caso in cui la persona ascoltata rifiuti, in tutto o in parte, di testimoniare pur avendone l'obbligo o dichiarare il falso, è punito secondo la normativa interna.

10. L'autorità giudiziaria redige un verbale che indica la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, nonché i nominativi e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolto l'atto. Tale documento è trasmesso dall'autorità giudiziaria all'autorità dello stato richiedente.

#### **Art. 11**

##### **Richiesta di audizione mediante videoconferenza**

1. L'autorità giudiziaria, quando deve procedere all'audizione di una persona sottoposta ad indagini o dell'imputato che vi consentano, o del testimone o del perito, che si trovino nel territorio di uno Stato membro e per i quali non è opportuno o possibile comparire, può richiedere all'autorità dello stato ove il soggetto si trova, che l'audizione abbia luogo mediante videoconferenza.

#### **Art. 12**

##### **Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica**

1. Quando una persona che si trova nel territorio dello Stato deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito, l'autorità giudiziaria dispone, a richiesta dell'autorità dello Stato estero l'audizione di tali soggetti mediante conferenza telefonica.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, in quanto compatibili.

#### **Art. 13**

##### **Richiesta di audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica**

1. Su accordo della parti, quando una persona che si trova nel territorio dello Stato estero deve essere ascoltata in qualità di testimone o di esperto, l'autorità giudiziaria richiede all'autorità dello Stato estero l'audizione di tali soggetti mediante conferenza telefonica.

#### **art.14**

##### **Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro**

1. L'autorità giudiziaria individuata dall'art. 724 comma 1 c.p.p. , su richiesta di uno Stato estero, può con decreto motivato ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi di prova ovvero per l'identificazione o l'arresto degli autori del reato nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

2. Il ritardo o l'omissione degli atti di arresto o di sequestro sono effettuati a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nell'ordinare l'esecuzione della richiesta l'autorità giudiziaria delega, in deroga all'art.725 comma 1 c.p.p., il Procuratore della Repubblica competente del luogo ove devono svolgersi le attività di cui al comma 1

4. Dei provvedimenti adottati è data senza ritardo comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, nei casi di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3 quater c. p.p. al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Analoga comunicazione è data anche all'autorità straniera richiedente.

#### **Art. 15**

##### **Attività di indagine sotto copertura sul territorio nazionale**

1. L'attività di indagine sotto copertura da parte di personale di polizia di un altro Stato sul territorio nazionale è consentita nei casi di cui alla convenzione e nei casi previsti dalla legge.

2. Sulla richiesta presentata dall'autorità giudiziaria straniera provvede la corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti, che a tal fine delega il procuratore distrettuale che procede ad indagini collegate, ovvero, qualora non siano in corso tali indagini, il procuratore distrettuale competente in relazione al luogo in cui deve avere inizio l'attività sotto copertura.

3. Della richiesta e delle determinazioni assunte deve essere data comunque immediata comunicazione, al procuratore generale presso la Corte d'appello e, nei casi dei reati indicati dall'articolo 51 co. 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. Le comunicazioni previste dal presente articolo devono avvenire con modalità che impediscano di risalire all'identità dei partecipi all'operazione o che possono compromettere la segretezza o l'esito dell'operazione stessa.

5. Nello svolgimento dell'attività d'indagine si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi in vigore.

6. Al personale di polizia che svolge attività sotto copertura si applicano le cause di non punibilità di cui alle vigenti disposizioni di legge; gli stessi possono avvalersi di ausiliari ai quali si estendono le medesime cause di non punibilità. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e gli altri Ministri interessati.

#### **Art. 16**

##### **Attività di indagine sotto copertura in territorio estero**

1. L'attività di indagine sotto copertura da parte di personale di polizia sul territorio di un altro Stato membro è consentita nei casi di cui alla convenzione e nei casi previsti dalla legge.

2. La richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore della Repubblica che procede e viene comunicata al ministro della giustizia.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo che precede

4. Delle richieste inoltrate all'estero e delle determinazioni assunte dall'autorità straniera viene data comunque senza ritardo comunicazione al procuratore generale presso la Corte di appello.

#### **Art. 17**

##### **Squadre investigative comuni richieste dalla autorità giudiziaria italiana**

1. Il procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, può richiedere alle competenti autorità giudiziarie straniere di procedere alla costituzione di squadre investigative comuni:
  - a) quando le indagini sono particolarmente complesse e vi è l'esigenza di compiere atti all'estero;
  - b) quando comunque sussiste l'esigenza di assicurare il coordinamento delle indagini.
2. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa direttamente all'autorità dello Stato estero. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente copia della richiesta al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale la inoltra senza ritardo al Ministro della giustizia e, se rileva trattarsi di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica dei distretti interessati al coordinamento. Della richiesta è data comunicazione al Ministro dell'Interno.
3. Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere la richiesta di cui al comma 1 è formulata d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
4. Nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372 c.p.p. la richiesta di cui al comma 1 è formulata dal procuratore generale presso la corte d'appello.
5. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3 bis e all'art.1 comma 1 lett. a) D.L. 18 ottobre 2001 n.374 la richiesta menzionata nel comma 1 è formulata dal procuratore distrettuale o, nei casi indicati alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 371 bis c.p.p., dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
6. La durata delle indagini comuni non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dall'oggettiva impossibilità di concludere le investigazioni nel termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata, ai fini del coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale informa il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'Interno nonché, se si procede in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p., al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

#### **Art. 18**

##### **Squadre investigative comuni richieste alla autorità giudiziaria italiana**

1. Se la richiesta di cui al comma 1 dell'art.371 quater c.p.p. proviene dall'autorità di uno Stato estero, l'autorità giudiziaria del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti, se non contrari ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ne trasmette senza ritardo copia al procuratore generale presso la Corte d'appello nonché, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
2. Il procuratore generale trasmette immediatamente copia della richiesta di cui al comma precedente al Ministro della giustizia e lo informa delle determinazioni assunte dal procuratore della Repubblica. Il procuratore generale informa altresì il Ministro dell'interno della richiesta di cui al comma precedente e delle determinazioni assunte dal procuratore della Repubblica.

#### **Art. 19**

##### **Contenuto della richiesta di costituzione della squadra investigativa comune.**

La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune deve contenere l'indicazione:

- a) dell'oggetto delle indagini nonché dei motivi che giustificano la costituzione squadra investigativa comune;
- b) della prevedibile durata delle indagini;
- c) del nominativo dei pubblici ministeri destinati a farne parte;
- d) dei nominativi del personale di polizia giudiziaria, designati a farne parte
- e) degli altri Stati, delle organizzazioni internazionali e degli organismi istituiti ai sensi del trattato sull'Unione europea ai quali appare opportuno richiedere la designazione di rappresentanti ed esperti nelle materie dell'indagine comune.

#### **Art. 20**

##### **Funzioni del personale delle squadre investigative comuni**

1. Il personale di polizia inserito nelle squadre investigative comuni costituite a norma di accordi internazionali agisce, nei limiti previsti all'atto della loro costituzione, per ricercare gli autori del reato ovvero compie atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

#### **Art. 21**

##### **Attività della squadra investigativa comune**

1. Quando la squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato si applica la normativa italiana; quando opera sul territorio di uno stato estero, si applica la normativa di tale Stato.
2. I verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla squadra investigativa comune sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
3. Gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune sono utilizzabili alle condizioni e nei limiti dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana.

#### **Art. 22**

##### **Informazioni nella disponibilità dei componenti della squadra**

1. I componenti della squadra investigativa comune possono, conformemente al loro diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra le informazioni già disponibili nello Stato di appartenenza.
2. Le informazioni legittimamente ottenute dai singoli componenti della squadra investigativa comune nel corso dell'attività di quest'ultima, se non altrimenti reperibili dall'autorità giudiziaria, possono essere utilizzate:
  - a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra o successivamente concordati;
  - b) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera c) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
  - c) per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte.
3. L'autorità giudiziaria può negare il consenso previsto dalla lettera c) del comma precedente soltanto in caso di grave pericolo per le indagini in corso.

#### **Art. 23**

##### **Responsabilità riguardo ai funzionari.**

1. Lo stato estero i cui funzionari, conformemente agli articoli precedenti, operano sul territorio nazionale, è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, in base alle norme vigenti

2. Alla riparazione dei danni di cui al comma precedente provvede lo Stato, alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. Lo Stato di cui al comma 1 rimborsa integralmente le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

3. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il comma 2, lo Stato rinuncia, nel caso previsto al comma 1, al risarcimento dei danni subiti.

4. Nel corso delle operazioni svolte sul territorio nazionale, di cui agli articoli precedenti, i funzionari di uno Stato membro sono assimilati ai funzionari italiani per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

### **TITOLO III INTERCETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONI**

#### **Art.24 Intercettazioni con l'estero**

1. Le intercettazioni richieste da uno stato estero sono consentite nei limiti ed alle condizioni previste dall'ordinamento italiano.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del libro III del codice di procedura penale se non diversamente previsto.

#### **Art. 25 Competenza per le intercettazioni**

1. Le richieste di intercettazione provenienti dall'autorità di uno Stato estero sono direttamente trasmesse alla Corte di Appello del distretto nel quale la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di intercettazione delle telecomunicazioni ha la residenza ovvero il domicilio o la dimora.

2. Se non sono noti la residenza, il domicilio e la dimora, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse alla corte di appello del distretto nel quale è ubicata l'utenza fissa da controllare, ovvero nel caso di utenza mobile del distretto in cui, in base agli elementi comunicati dall'autorità di emissione, l'utenza risulta prevalentemente utilizzata.

3. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse alla corte di appello di Roma.

4. In ogni caso, quando la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto intercettazioni da svolgere in luoghi diversi, i relativi atti sono trasmessi alla corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 724 co 1-bis c.p.p.

5. Il Presidente della corte di appello informa della richiesta il procuratore generale della Corte di appello e dà comunicazione della richiesta al Ministro della giustizia.

#### **Art. 26**

#### **Esecuzione delle richieste di intercettazione di conversazioni o comunicazioni provenienti da Stati esteri**

1. Ricevuta la richiesta indicata nell'articolo precedente la corte delega il procuratore della Repubblica del luogo in cui gli atti devono compiersi, che provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 267 c.p.p.. Qualora si renda necessario acquisire ulteriori informazioni dall'autorità straniera, tali organi formulano la relativa richiesta all'autorità dello Stato estero richiedente.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 267.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in tutti i casi consentiti dagli accordi internazionali qualora per l'intercettazione sia comunque necessaria l'assistenza tecnica da parte dello stato italiano.
4. La richiesta deve essere formulata anche nei casi in cui lo Stato estero può procedere direttamente all'intercettazione.

#### **art. 27**

#### **Esecuzione delle operazioni su richiesta di stati esteri**

1. Se l'autorità dello Stato estero richiede che sia eseguita la registrazione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 3 bis dell'articolo 268 c.p.p.
2. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi alla Corte di Appello per l'inoltro all'autorità estera richiedente.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 268 c.p.p. non si applicano nei casi in cui, lo Stato richiedente provvede direttamente alla intercettazione.

#### **Art. 28**

#### **Verbale delle operazioni**

- 1- Nei casi di cui agli articoli precedenti, il verbale delle operazioni contiene anche l'indicazione dell'autorità dello stato estero che ha formulato la richiesta e la data in cui la richiesta medesima è pervenuta alla Corte di Appello.

#### **Art. 29**

#### **Accesso diretto di autorità di altri Stati alle installazioni operative dei fornitori di servizi per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**

1. I fornitori di servizi per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni assicurano alle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea l'accesso diretto alle installazioni operative nel territorio nazionale per effettuare intercettazioni nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato richiedente.
2. Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni sono stabilite le modalità di adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

### **TITOLO IV**

#### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 30**

#### **Protezione dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ONERI FINANZIARI - art. 31**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in migliaia di Euro a decorrere dall'anno si provvede mediante.....
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ENTRATA IN VIGORE Art. 32**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.